

CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 09/10/2015

OGGETTO:

Adempimento ai sensi dell'articolo 94 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Risoluzione convenzione.

L'anno duemilaquindici il giorno 09 del mese di Ottobre, alle ore 19.15 presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d	Cognome e nome	presente	assente
1	GENOVESE SALVATORE	X	
2	RAITI CETTINA CATIA		X
3	REGOLO NUNZIATINA	X	
4	FERRARO ANGELO	X	
5	CATANIA ENZA	X	
6	NARDO SEBASTIANO	X	
7	LA ROSA SALVATORE	X	
8	NICASTRO GIUSEPPE	X	
9	CUVA SEBASTIANO	X	
10	CARDILLO CARLO	X	
11	GULA GIUSEPPE ETTORE	X	
12	FISICARO SALVATORE		X
13	FAVARA MASSIMILIANO	X	
14	AMENTA GIOVANNI		X
15	FAGONE LA ZITA PAOLO	X	
16	FOTI SALVATORE	X	
17	ALIANO ANGELO	X	
18	DI SALVO DIEGO	X	
19	DANNA ALFIO	X	
20	VENTURA SEBASTIANO		X

Assume la Presidenza il **Signor GENOVESE SALVATORE** nella qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. FEDERICO CESARIO**

Si passa a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ord. g.: "Adempimento ai sensi dell'articolo 94 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Risoluzione convenzione".

Presidente: E' una proposta che ci arriva direttamente dall'Amministrazione magari chiediamo al Dottore Stefio di potere intervenire su questo punto posto all'ordine del giorno.

Dott. Stefio: Come dice l'oggetto non è altro che un adempimento previsto dall'articolo 94 della legge regionale sette maggio duemilaquindici numero nove, che di fatto ha introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana la legislazione nazionale in tema di concessione della rete del gas, modificando alcune norme contenute in quella nazionale. (Intervento fuori microfono). Oltre a modificare alcune norme nazionali, di fatto, ha abrogato due norme regionali che erano previgenti appunto a questa norma. In forza di questa abrogazione, di fatto, non si è verificato altro che la risoluzione ope legis di tutti i contratti in essere delle concessioni delle reti del gas. Quindi per quanto riguarda questo aspetto non è altro che una presa d'atto. In effetti il Consiglio Comunale con l'atto deliberativo di stasera prende atto anche della istituzione del canone, che è contenuto come previsione dalla norma regionale, siccome si tratta di fatto di un nuovo canone, il Consiglio Comunale stasera sta introducendo nei tributi locali questo canone a carico del concessionario della rete del gas. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge il Comune dovrà comunque provvedere ad attivare le procedure di gara. Quindi questo è un primo atto che si sta consumando dopodiché l'Amministrazione si deve adoperare affinché si proceda all'espletamento della gara pubblica per la concessione.

Il Presidente: Grazie Dottore Stefio. C'è qualcuno che vuole intervenire? Consigliere Cardillo ne ha facoltà prego.

Consigliere Cardillo: Grazie Presidente, soltanto una domanda chiarimento anche al Dottor Stefio. Nelle more, nell'attesa che venga pubblicato il bando e poi aggiudicato, qual è il regime che il Comune adotterà per quanto riguarda il canone? Cioè se stasera il Consiglio delibererà la risoluzione di questa convenzione, qual è il regime che seguirà successivamente da ora fino a quando sarà pubblicato il bando e poi assegnato? Non so se è chiaro.

Dott. Stefio: La stessa norma prevede che l'attuale gestore continui a gestire la rete del gas nelle more dell'espletamento della gara.

Consigliere Cardillo: Perfetto, volevo sapere proprio questo. Grazie Dottore Stefio.

Il Presidente: Grazie Consigliere Cardillo. Ci sono altri interventi colleghi Consiglieri? Consigliere Foti ne ha facoltà.

Consigliere Foti: Grazie. Allora io quest'atto l'ho avuto in Commissione. Secondo me in Commissione non era votabile, perché mancavano degli atti o comunque delle convenzioni, diciamo per esaminare bene l'atto. Vorrei capire qual'è l'articolo di legge che cancella o risolve ope legis la convenzione, perché l'atto che noi siamo chiamati a votare è adempimento dell'articolo novantaquattro relativo al canone di concessione eccetera eccetera, poi c'è Risoluzione convenzione. La convenzione in essere in Commissione non mi è stata presentata, devo ringraziare il Presidente che me l'ha fornita, l'ho letta non ci sono penali, quello che io volevo capire affinché l'atto si potesse votare. Ma l'articolo che non è l'articolo novantaquattro che cancella la convenzione qual'è? Vorrei capire qual'è l'articolo che cancella la convenzione, perché la convenzione dura trent'anni leggo dal Regolamento, e poi un'altra domanda relativa alla convenzione, dove parla che la tassa di occupazione del sottosuolo verrà pagata nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, (pronuncia una sigla incomprensibile) la tassa di occupazione del sottosuolo sarà corrisposta nei modi e nei termini indicati dalla legge. Hanno mai pagato una tassa di occupazione del sottosuolo in questi trent'anni?

Il Presidente: No perché il regolamento l'abbiamo fatto quest'anno. Colleghi Consiglieri c'è qualcun'altro che deve fare degli appunti? Consigliere Cuva, lei si riserva caso mai di intervenire, giusto? Dottore Stefio ha facoltà di intervenire.

Dott. Stefio: Allora, circa la prima domanda che pone il Consigliere Foti, probabilmente sono stato poco chiaro io in Commissione, ma già l'avevamo chiarito questo aspetto Consigliere. Il tutto è riportato nel testo della delibera, ma gliel'ho detto anche in Commissione. In effetti il comma tre dell'articolo novantaquattro,

dice che il comma cinque dell'articolo sessantasette della legge regionale ventisei marzo duemiladue numero due è abrogato. Di fatto il comma cinque dell'articolo sessantasette della legge regionale numero due del ventisei marzo duemiladue recitava in questo modo: "le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga". Questa era la norma regionale che introduceva la norma nazionale nella legislazione regionale con questa modifica, perché la norma nazionale e le successive modifiche e integrazioni hanno previsto come termine ultimo per tutte le convenzioni il trentuno dicembre duemilaundici. Questa norma regionale del duemiladue, invece, di fatto ha reso inapplicabile in Sicilia quella norma nazionale introducendo questo principio, dicendo che rimanevano in vita le convenzioni in essere. Quindi abrogata questa norma, Consigliere, di fatto ope legis non esistono più le convenzioni in Sicilia.

Consigliere Foti: Sì, in Commissione parlavamo del comma uno quater.

Dott. Stefio: Quello era per il canone, il quater era per il canone.

Consigliere Foti: Perché ci sono altri articoli menzionati nella delibera che parlano di prolungamento automatico di cinque anni in cinque anni, non era stato chiaro.

Dott. Stefio: Infatti io l'ho detto, l'ho premesso, sicuramente non sono stato chiaro.

Presidente: Un attimo preciso, scusate, siccome ha fatto anche la domanda sul discorso del canone, risponda gentilmente.

Dott. Stefio: (Intervento fuori microfono) La COSAP o TOSAP, non si pagava per le estensioni delle reti, ma si pagava in base al numero di utenze, di fatto tutti i gestori di rete compreso quello del gas hanno sempre pagato. E' una tassa, devo essere sincero, di importo molto irrisorio, perché se non ricordo male, un euro per ogni utenza all'incirca, e non ha nulla a che vedere con il canone, perché dobbiamo distinguere le due cose, quella è una tassa, questo è il canone.

Presidente: Grazie Dottore Stefio. Il Consigliere Cuva ha chiesto di parlare.

Consigliere Cuva: Buonasera a tutti, chiedo il permesso di stare seduto Presidente. Mi occorre l'obbligo di intervenire perché si parla di Commissione che ha discusso, siccome io faccio parte della Commissione non vorrei che si capisse che abbiamo fatto la Commissione, abbiamo stilato un verbale senza sapere di quello che parlavamo. Abbiamo appreso e messo a verbale pure delle difficoltà che ha avuto il Consigliere Foti ad approvare l'atto in Commissione, perché mancava la convenzione, ma spiegateci chiaramente, secondo me, dal dirigente, nulla vieta, anzi io faccio un appello affinché tutto sia in Commissione, però abbiamo ritenuto quasi inutile che ci fosse la convenzione in quanto già di fatto la convenzione veniva annullata. Ora non è una critica è solo per chiarezza, ci sono altri quattro Componenti della Commissione incluso il Presidente, è giusto che gli astanti tutti quanti i Consiglieri capiscono che in Commissione lavoriamo. Cioè ci siamo resi conto tutti quanti che della bontà dell'atto, dell'azione di andare a votare al Consiglio Comunale, a maggior ragione che già la nostra Giunta quindi i nostri rappresentanti l'avevano già votato. Il chiarimento dato dal dirigente è stato molto esaustivo, c'era qualche perplessità quando si parlava di canone e c'è stato pure spiegato, abbiamo pure appreso e discusso ampiamente sulla questione che entro un anno, mi corregga dirigente se sto sbagliando, entro un anno il Comune si deve attivare ad espletare il bando, perché rischia di annullare tutto quello che stiamo facendo, se c'è da aver qualche miglioria a livello di entrate del Comune non ci saranno, allora sarà cura dell'Amministrazione provvedere. Per questo tutti i rimanenti della Commissione escluso per le sue perplessità, per carità, legittime del Consigliere Foti, l'atto è stato votato favorevole, e per dichiarazione di voto siccome ho fatto la mia bella riunione all'interno del mio partito con il mio gruppo, per dichiarazione di voto il Partito Democratico voterà favorevole l'atto. Grazie.

Presidente: Grazie Consigliere Cuva. Consigliere Danna ha facoltà di poter intervenire.

Consigliere Danna: Grazie Presidente, buonasera a tutti, semplicemente per continuare quanto ciò detto dal Consigliere Cuva, anch'io sono presente nella Commissione Urbanistica. Per avere semplicemente un chiarimento, per quanto mi riguarda, senò sembrerebbe che in tutta la Commissione magari ci fosse stata tutta un'incomprensione da parte della Commissione, mi ha anticipato il Consigliere Cuva. Per quello che mi riguarda e per come è stato stilato il verbale, il chiarimento dato dal Dottore Stefio è stato non chiaro, chiarissimo, fino al punto che nonostante spiegate in maniera elementare alcune cose che erano scritte in questa delibera in maniera così comprensibile che io sono un ignorante in materia l'ho capita benissimo. Che

cosa succede che il Consigliere Foti, giustamente dico giustamente, ha avuto delle perplessità in merito a questa situazione della convenzione, che ripeto, come è stato detto in questo modo dal Dottore Stefio, è stato ripetuto in Commissione dicendo allora Consigliere Foti che già aveva il Dottore Stefio, anticipato le motivazioni, dicendo che erano stati aboliti in base alla legge regionale e quant'altro, naturalmente il Consigliere Foti, come è giusto che sia, ha voluto ancora dei chiarimenti fino al punto di andare dal Presidente e chiedere la convenzione, ed io avevo sollecitato il Consigliere Foti addirittura ad avere ancora un chiarimento col Dottore Stefio. Il Consigliere Foti ha voluto di per sé avere prima una lettura della convenzione e poi non avendo avuto il tempo di parlare col Dottore Stefio ha espletato quelle che sono le sue perplessità al Consiglio Comunale, per cui io credo che alla luce di questo, spero che il Consigliere Foti possa votare ora l'atto in maniera favorevole perché tutti i chiarimenti per i dubbi che aveva sono stati espletati. Grazie.

Presidente: Grazie Consigliere Danna, invito i Consiglieri che fanno gli interventi ad essere più brevi ovviamente. Il Consigliere Foti ha chiesto di intervenire successivamente al Consigliere Nardo. Foti prego. Lei replica a tutti? Ho capito. Quindi non vuole intervenire? Se non vuole intervenire, interviene il Consigliere Nardo.

Consigliere Nardo: Buonasera a tutti, io sono il Presidente della Commissione, ma per portare solo chiarezza a quanto si sta discutendo, che sembrerebbe che sia successo qualcosa ma di fatto non è successo nulla in Commissione, perché tutti e quattro i componenti eravamo d'accordo a votare l'atto all'unanimità, il Consigliere Foti legittimamente ha voluto approfondire, perché non era convinto, quindi io lo prendo l'intervento del Consigliere Foti benevolo, quindi a favore dell'Amministrazione dell'Ente, perché la sua perplessità era questa che probabilmente nella recessione della convenzione se il Comune poteva avere o andare incontro a delle penali, quindi tolto questo dubbio io sono sicuro che il Consigliere Foti stasera voterà l'atto all'unanimità come in Commissione. Un'altra cosa che io volevo aggiungere, secondo me che, come ci ha spiegato sempre il Dottore Stefio, più che altro è un atto dovuto. Il voto del Consiglio Comunale è solo un rafforzativo a una delibera già di Giunta, quindi atto dovuto io non penso lo debbo spiegare a qualcuno lo sappiamo tutti che cos'è, è un'aggiunta solo per rafforzare l'azione della Giunta nei confronti dell'atto. Io voto favorevolmente l'atto per dichiarazione di voto, Presidente, grazie.

Presidente: Grazie Consigliere Nardo.

Consigliere Cardillo: Mi scusi, solo per annunciare che purtroppo per motivi personali devo lasciare l'aula. Buonasera a tutti e buon lavoro. Grazie.

Presidente: Il Consigliere Cardillo sta lasciando l'aula. C'è qualche altro intervento? Ha bisogno di parlare Consigliere Foti? Lei ha diritto di replica, ci mancherebbe altro, questa è piena democrazia. Assessore Ferraro ne ha facoltà.

Consigliere Ferraro: Grazie Presidente, solo per dire, visto che l'atto così come proposto in Consiglio è strutturato come ordine del giorno come adempimento, ha detto bene il Presidente della Commissione nel ribadire, nel richiamare, che si tratta di un adempimento di legge, tant'è che il punto all'ordine del giorno prevede, adempimenti ai sensi dell'articolo novantaquattro della legge sette maggio duemilaquindici relativo al canone di concessione, e che appunto parla della risoluzione del contratto. Ora siccome le convenzioni di competenza, l'organo competente, allora la proposta è della Giunta, quindi la Giunta prende atto e propone al Consiglio di prendere atto e di fare gli atti, l'adempimento consequenziale che è quello previsto dalla legge.

Presidente: Grazie Consigliere Ferraro. Buonasera al Sindaco che stasera interviene in Consiglio. Consigliere Foti se vuole intervenire ne ha facoltà, prego.

Consigliere Foti: Perché sembra qua che il Consigliere Foti non capisce le spiegazioni in Commissione. Se a me arriva una proposta di deliberazione, la leggo anche per il pubblico, adempimento ai sensi dell'articolo novantaquattro della legge regionale sette maggio duemilaquindici numero nove relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale punto trattino Risoluzione convenzione. Secondo me la delibera è composta da due parti. Ok? Posso essere messo a conoscenza della convenzione che sto andando a risolvere? Io sì! Voi è abrogata non c'entra. Ok? Quando ho chiesto al Dottore Stefio chiarimenti in merito alla convenzione, all'abrogazione della convenzione, mi ha risposto, io mi ricordo l'articolo novantaquattro comma due quater che non parla di quello. Per quello è abrogato mi ha risposto stamattina,

ora, quindi non era stato chiaro. Ok? Poi per dichiarazione di voto, siccome ho avuto modo di confrontarmi anche con altri amministratori e mi hanno detto dell'egregio lavoro fatto dal Dottore Stefio, il mio voto sarà favorevole perché è un atto importante.

Presidente: Grazie Consigliere Foti. Il Consigliere Raiti si sta allontanando definitivamente dall'aula. Se non ci sono altri interventi io passerei alla fase di votazione.

Chi approva rimane seduto chi non approva si alzi. Ci sono astenuti?

Approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

-Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Adempimento ai sensi dell'articolo 94 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Risoluzione convenzione".

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to SIG.RA NUNZIATINA REGOLO

IL PRESIDENTE

F.to SIG. SALVATORE GENOVESE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

F.to Dott. FEDERICO CESARIO

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

28 OTT. 2015

Li, _____

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CESARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. FEDERICO CESARIO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____

Il sottoscritto Giuseppe Basso, Sindaco pro tempore del Comune di Carlentini sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.- RISOLUZIONE CONVENZIONE.-

VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 1984 l'Amministrazione comunale affidò alla SLIM SUD il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio;
- che tra il Comune di Carlentini e la società concessionaria fu sottoscritta apposita convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;
- che, con atti successivi fra privati, la SLIM SUD ha ceduto alla ITALGAS la concessione per la gestione del gas metano nel territorio del Comune di Carlentini;
- che, pertanto, ad oggi il concessionario del servizio è la società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.
- che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano - art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <<i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas>>, ed un secondo destinato a determinare <<gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio>>, nonché <<misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione>>;
- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per

l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

- che per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, affidato alla società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i Comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

DATO ATTO:

- che il legislatore regionale:
 - con l'art. 67, comma 5, della Legge 26 marzo 2002, n. 2, aveva disposto *"le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga"*;
 - con l'art. 86 della Legge 16 aprile 2003, n. 4, aveva disposto *"la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015"*;
 - per ultimo, con l'articolo 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9 ha disposto: 1. *L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:*
"1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi."
2. *All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*
"4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.
4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.
4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
 - 3. *Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.*
4. *L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato."*

- che, pertanto, in forza della succitata novella legislativa regionale, la convenzione in essere con la società ITALGAS è risolta;
- che la convenzione de qua non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

CONSIDERATO:

- che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
- che il Comune di Carlentini non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222 ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;
- che il Comune di Carlentini intende attivare nell'immediato precisi interventi a sostegno del risanamento strutturale del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, alla luce anche dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con Delibera n. 157/2015/PRSP;
- che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;
- che stante il regime di concessione a favore della società ITALGAS è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopraccitate ai fini della rideterminazione del canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTA la deliberazione n. 67 del 15/09/2015 con la quale la Giunta Municipale ha dichiarato risolta di diritto la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Carlentini e manifestato la volontà, nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, dell'applicazione di un canone pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti competenti per materia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

PROPONE:

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di prendere atto della risoluzione di diritto della convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Carlentini, in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
3. di istituire il canone di concessione nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio de quo;

4. di demandare alla competenza sindacale la misura del canone fino al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dall'1/01/2015 e fino a nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 94 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;
5. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
6. che le risorse derivanti dal canone vadano destinate ad interventi a sostegno del risanamento strutturale del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, alla luce anche dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con Delibera n. 157/2015/PRSP;
7. che il Capo Area I – Affari Generali – Dott. Giuseppe Stefio, provveda all'esecuzione del presente provvedimento ed a tutti gli atti consequenziali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
8. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS, attuale concessionario, avente sede in Torino, Largo Regio Parco n.9.
9. ATTESA L'URGENZA, dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL SINDACO
Giuseppe Basso



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Allegato alla Delibera C.C.

N° 26 del 09 OTT. 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: GIUSEPPE BASSO - SINDACO

Servizio interessato: AFFARI GENERALI

Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 94 DELLA LEGGE REGIONALE
7 MAGGIO 2015 N. 9 RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SER-
VIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. - RISOLUZIONE CONVENZIONE

Data 21-09-2015

PARERE

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alle sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 21/09/2015

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alle sola regolarità contabile della proposta.

Li, 21/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Verbale n° 20


Il giorno 30 (trenta) del mese di Settembre dell'anno 2015, alle ore 17:00, presso i locali comunali di cuires de Roseva, si è riunita la 1^a Commissione Consiliare "Urbanistica e Decentramento" per discutere i seguenti punti all'ord. d.g.:

- 1) Adempimenti e sensi dell'art. 94 della L.R. 7 Maggio 2015 n. 9 - relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del Gas Naturale - Risoluzione Convenzione
- 2) Approvazione Piano delle Alienazioni e Valutazioni Immobiliari Anno 2015.

Sono presenti i consiglieri: Alamo, Foti, Demmo, Lupo, Annunzio
la presidenza il Presidente Nardo, che verifica il numero legale dei presenti, dichiara valide ed aperte le sedute.
Su invito del Presidente della Commissione, partecipa alle sedute il Vice Segretario Comunale Dott. Stefano. **CHIARIMENTI CIRCA LA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ITALGAS. DOPO AVER FATTO INTEGRALMENTE LA DEDICAZIONE, E VARI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI, VISTA L'ORA TARDA LA COMMISSIONE SI RIAGGIORNA ALL'1-10-15 ALLE ORE 17,00 PER COMPIRE I LAVORI E ESPRIMERE IL PARERE SULLA AZIANDAZIONE DI FABBRICAZIONE E TRATTAMENTO PROPRIETA' DELL'ANTICA - I LAVORI SI DICHIARANO CHIUSI ALLE ORE 19,00 - I CONDOMINI**

IL PRESIDENTE



Vice Presidente


Presidente

VERBALE n° 21

IL GIORNO 1-10-15 ALLA ORE 17,00, PRESSO I LOCALI COMUNALI SI RIVINSE LA 1° COMMISSIONE CONSILIARE PER COMPLETARE I LAVORI DELL'O.D.G. DI CUI AI VARELLI PRESENTI. SONO PRESENTI I CONSIGLIERI: AZIAMO-FOTI DANNA, CHE È IL PRESIDENTE MARZO. CONSTATO IL NUMERO PASSE DEI PRESENTI SI DICHIARA VALIDA E APERTA LA SEDUTA, LA COMMISSIONE DOPO UN AMPIO DEBATE, SUI PUNTI DELL'O.D.G. ESPRIMONO PARERE FAVOROVOL, TRAMME IL CONSIGLIERE FOTI CHE DICHIARA DI VOLER VISIONARE LA VERBAIA CONVENZIONE NON PRESENTE NEGLI ATTI FORNITI E SI RISERVA DI VOTARE L'AMO IN CONSIGLIO COMUNALE, ALLA ORE 19,00 SI DICHIARANO FINITI I LAVORI.

I COMPONENTI



IL PRESIDENTE.
